

Flavia Monceri

Sicurezza alimentare e sovranità alimentare: questioni aperte

1. *Premessa*

La crisi di sicurezza alimentare emersa a seguito della recente pandemia da COVID-19 ha mostrato, una volta di più, le vulnerabilità del sistema alimentare globale, che almeno in parte possono essere considerate anche un effetto delle politiche adottate durante le crisi alimentari precedenti, ispirate a un particolare paradigma teorico sulla sicurezza alimentare. Infatti, questa più recente crisi differisce dalle precedenti perché «non è caratterizzata da un repentino incremento dei prezzi alimentari sui mercati mondiali e dei timori di una carenza di rifornimenti globali di cibo, come è stato il caso delle crisi alimentari del 1972-74 e 2007-08» e non è neppure «il prodotto di un lungo periodo di prezzi delle merci bassi e in calo che lentamente minarono i mezzi di sussistenza agricoli, come accadde negli anni 1980 e 1990» (Clapp, Moseley, 2020: 1399)¹.

Diversamente da questi casi, la pandemia «ha influenzato all'improvviso i sistemi alimentari attraverso numerose dinamiche interconnesse con molte parti in movimento, che sono spesso difficili da districare» (*ibidem*). Inoltre, secondo Jan Douwe van der Ploeg (2020: 944) questa crisi «persisterà probabilmente molto più a lungo dei rischi biomedici attuali», visto che il «Covid-19 ha rivelato, in modo impietoso, alcune delle principali debolezze delle economie tardo-capitalistiche», in particolare per quanto riguarda «i modelli egemonici per la produzione, l'elaborazione, la distribuzione e il consumo di cibo», ossia per tutte le dimensioni del sistema alimentare. Non sembra dunque singolare che una delle conseguenze di

¹ Le traduzioni dei passi citati, ove non altrimenti indicato, sono mie.

questa diversità percepita e affermata consista nella diffusa richiesta di ripensare i presupposti dell'intero sistema per procedere a sue modifiche sostanziali, per esempio nel senso di promuovere seriamente approcci e modelli di tipo agroecologico.

Come è noto, l'agroecologia ha ormai una lunga storia (Altieri, Rosset, 2019) e differenti significati nelle varie parti del mondo, fra i quali quello elaborato dalla Association of Agroecology Europe:

L'agroecologia è considerata congiuntamente come una scienza, una pratica e un movimento sociale. Ricomprende l'intero sistema alimentare dal suolo all'organizzazione delle società umane. È carica di valori e basata su principi fondamentali. In quanto scienza, dà priorità alla ricerca, ad approcci olistici e partecipativi e a una transdisciplinarietà che includa sistemi di conoscenza differenti. In quanto pratica, è basata sull'uso sostenibile delle risorse rinnovabili locali, sulla conoscenza e sulle priorità degli agricoltori locali, sull'uso saggio della biodiversità per fornire all'ecosistema servizi e resilienza, nonché soluzioni che offrano benefici multipli (ambientali, economici, sociali) dal locale al globale. In quanto movimento, difende l'agricoltura dei piccoli proprietari e familiare, contadini e comunità rurali, la sovranità alimentare, le catene distributive corte, la diversità dei semi e delle razze indigeni e cibo salutare e di qualità. (Association of Agroecology Europe, 2021; cfr. anche Wezel *et al.*, 2018).

L'importanza dell'agroecologia è stata riaffermata anche di recente, per esempio dal Secondo Simposio internazionale sull'Agroecologia presso la FAO svoltosi a Roma il 3-5 aprile 2018 (cfr. Symposium on Agroecology, 2018). Nonostante ciò, non pare che soluzioni alternative a quelle tradizionali siano ancora all'orizzonte, né che consideri con sufficiente attenzione la possibilità di modificare in modo sostanziale il regime globale basato sul paradigma della sicurezza alimentare.

Infatti, i sostenitori dell'attuale regime alimentare globale ritengono che esso abbia funzionato anche in presenza di una crisi tanto repentina e profonda, sottolineando che «la pandemia è un evento che avviene una volta in un secolo o più, e che criticarlo sulla base di tali circostanze straordinarie non è una valutazione equa», anche se certamente si potrebbe controbattere che il pericolo di una pandemia non è l'unico che il sistema attuale si trova a dover fronteggiare, visto che altri ne possono venire in mente quali «la crisi climatica, gli eventi meteorologici estremi, i conflitti, il nazionalismo economico e il crescente protezionismo commerciale, nonché il collasso del multilateralismo» (Clapp, Moseley, 2020: 1408).

A ciò si aggiunge la singolare circostanza che costituisce il punto di partenza di questo lavoro. Infatti, a fronte di un problema la cui portata è ri-

tenuta abbastanza pacificamente “globale”, vale a dire quello relativo alla necessità di garantire la sicurezza alimentare ovunque, quel che sembra mancare è proprio una capacità globale di rispondere in modo armonico e condiviso, per una serie di motivi piuttosto difficili da considerare analiticamente, ma che sicuramente hanno anche a che fare con il persistere del conflitto, latente fin dagli inizi, fra lo stato(-nazione) e la sua sovranità e il tentativo di progettare e realizzare istituzioni sovra-statali e sovranazionali in grado di lavorare di concerto per risolvere problemi connessi a questioni che rinviano a un “bene comune globale”.

2. *Dalla sicurezza alimentare alla sovranità alimentare*

Il concetto di sicurezza alimentare (*food security*) è cronologicamente precedente a quello di sovranità alimentare (*food sovereignty*), come ricorda William Schanbacher (2010: viii): «Il concetto di sicurezza alimentare è emerso nel Ventesimo secolo, quando la ricostruzione successiva alla Seconda guerra mondiale e la decolonizzazione di molti paesi del Terzo Mondo crearono un regime alimentare globale gestito attraverso complesse relazioni locali, nazionali e internazionali». Il modello di governance economico-politica incorporato in questo concetto è di tipo *top-down* perché le concrete politiche da realizzare sono affidate a “istituzioni multilaterali” e “internazionali” quali il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca mondiale e l’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Inoltre, «il principio guida per queste istituzioni multilaterali consiste nell’idea che la crescita economica, attraverso meccanismi di mercato, offra la soluzione più adeguata per contenere la povertà e raggiungere la sicurezza alimentare», senza tenere conto delle critiche di coloro che ritengono che «un approccio alla sicurezza alimentare puramente basato sul mercato rimanga radicato nelle strutture di potere neocoloniali che hanno fallito nel creare un sistema alimentare globale giusto» (*ibidem*).

Proprio per porre rimedio a questi fallimenti, nel corso del tempo è emersa la nozione di sovranità alimentare, che predilige piuttosto un approccio di tipo *bottom-up* e che si oppone al modello economico generale, diffuso in tutto il globo, sottinteso dal concetto di sicurezza alimentare e praticato dalle istituzioni internazionali. A questo concetto, ancora in discussione, si accompagna un movimento globale costituito da «un diverso amalgama di agricoltori su piccola scala, contadini e senza terra, di lavoratori rurali, di donne, di giovani e di popoli indigeni» che attivamente «sfidano sia la

teoria sottostante al modello della sicurezza alimentare, sia le politiche che ne sono emerse» (Schanbacher, 2010: viii).

Tuttavia, prima di concentrarsi brevemente su tale nozione, sembra opportuno ricordare che in italiano “sicurezza alimentare” traduce due espressioni inglesi ossia “food safety” e “food security”. La seconda, e più recente, può essere intesa, come scrive Margherita Ramajoli discutendone dalla prospettiva del diritto alimentare,

come accesso da parte di tutte le persone ad una quantità di cibo sufficiente per condurre una vita attiva e salutare, come disponibilità in ogni momento di adeguate derrate alimentari di base per sostenere una pronta espansione del consumo alimentare e per eliminare fluttuazioni nella produzione e nei prezzi. [...] In quest’ottica l’accesso al cibo è necessario non solo per la vita in sé e per sé considerata, ma anche per stabilire un durevole ordine sociale (Ramajoli, 2015: 277).

Tuttavia, l’affermarsi del concetto di *food security* non ha naturalmente implicato il suo sostituirsi completamente all’idea della sicurezza nel senso della “safety”, specificamente concentrata sulla «sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti», visto che «entrambe devono convivere tra loro nell’agenda delle politiche pubbliche, specie se s’intende attribuire alla *safety* un contenuto molto ampio, comprensivo non solo di ciò che non è nocivo alla salute fisica di persone e animali, ma anche di ciò che corrisponde ad altri standard qualitativi» (*ibidem*). Anzi, dati gli avanzamenti tecnologici applicati alla produzione e conservazione dei cibi, «attualmente food safety significa anche sicurezza tossicologica (e cioè comprensiva della composizione in sé dell’alimento, senza riferimento a fattori esogeni), sicurezza nutrizionale (ossia assenza di svantaggi per il consumatore sul piano nutrizionale), sicurezza informativa (che comporta un’adeguata e completa comunicazione al consumatore in merito alle caratteristiche dell’alimento e sulle sue modalità o quantità di consumo)» (*ivi*: 278).

Da un punto di vista più generale, l’intreccio tra *food safety*, *food security* e *food sovereignty* deriva anche dallo stabilizzarsi di un “diritto al cibo”, presente già nella *Dichiarazione universale dei diritti umani* (1948) all’art. 25 in cui esso è inserito in un contesto più ampio:

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze

indipendenti dalla sua volontà (*Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, 1948; anche Schanbacher, 2019).

Tale diritto, dunque, pare configurarsi come una pretesa che può essere fatta valere non solo dal punto di vista delle previsioni giuridiche, ma anche come un principio o valore per cui lottare a livello politico, soprattutto quando connesso alla necessità, stabilita anche dall'Agenda 2030, di “sconfiggere la fame” a livello globale, come indica l'*Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile* (cfr. Agenda 2030, 2015).

Ora, l'emergere del concetto di sovranità alimentare viene solitamente fatto risalire al 1996, anche se la sua genealogia non è del tutto pacifica, come ricordano Marc Edelman *et al.* (2014: 916), offrendo uno sguardo ricostruttivo. Infatti, «le radici della “sovranità alimentare” sono molto discusse e avvolte nel mito» anche se numerosi studiosi le rintracciano nel ruolo de *La Via Campesina* (su cui si veda almeno Desmarais, 2009) al World Food Summit tenutosi a Roma nel 1996, mentre si potrebbe piuttosto affermare che «ciò che è chiaro in questa cacofonia di opinioni è che le visioni della sovranità alimentare si sono evolute e che non esiste alcun consenso, una realtà che molti attivisti considerano una virtù, una forza e un riflesso e riconoscimento di una diversità sul campo» (Edelman *et al.*, 2014: 914).

Come che sia, a partire dalla metà degli anni 1990, la sovranità alimentare è «emersa come una potente cornice di mobilitazione per i movimenti sociali, un insieme di norme e pratiche giuridiche e quasi-giuridiche tese a trasformare i sistemi alimentare e dell'agricoltura, e un significativo fluttuante, pieno di varie specie di contenuto», visto che è «contemporaneamente uno slogan, un paradigma, un mix di politiche pratiche, un movimento e un'aspirazione utopica» (Edelman, 2014: 959-960). Dal racconto dominante (sulle caratteristiche del quale cfr. per tutti, *ivi*: 961), emerge che la definizione di “sovranità alimentare” sia stata presumibilmente data per la prima volta dalla *Vía Campesina* nella seguente formulazione originale:

La sicurezza alimentare non può essere ottenuta senza tenere pienamente conto di coloro che producono il cibo. Qualsiasi discussione che ignori il nostro contributo fallirà nello sradicare la povertà e la fame. Il cibo è un diritto umano fondamentale. Questo diritto può essere realizzato soltanto in un sistema nel quale viene garantita la sovranità alimentare. La sovranità alimentare è il diritto di ogni nazione di conservare e sviluppare la propria capacità di produrre i suoi cibi fondamentali rispettando la diversità culturale e produttiva. Abbiamo il diritto di pro-

durare il nostro proprio cibo nel nostro proprio territorio. La sovranità alimentare è la precondizione per una genuina sicurezza alimentare (citato in *ivi*: 2014: 967).

In seguito, tuttavia, «avvenne un importante passaggio nel discorso dominante sulla “sovranità alimentare”» e in particolare la «International Planning Committee (IPC) for Food Sovereignty (una massiccia coalizione di organizzazioni della società civile, inclusa Via Campesina) sostituì nei primi anni 2000 “nazione” con “popoli, comunità e paesi” nella sua definizione» (*ivi*: 967). Ciò naturalmente segnala l'importanza di stabilire chi propriamente sia “il sovrano” sottinteso dall'espressione sovranità alimentare, una questione la cui diversa definizione dà luogo a scenari molto differenti dal punto di vista sia teorico che pratico. Infine, nel 2007, nel report finale del Forum per la sovranità alimentare di Nyéléni il concetto viene definito come segue:

La sovranità alimentare include il diritto al cibo – il diritto dei popoli a cibo salutare e culturalmente appropriato, prodotto con metodi socialmente giusti ed ecologicamente sensibili. Include il diritto dei popoli di partecipare nel processo decisionale e di definire i propri sistemi alimentari, agricoli, di allevamento e di pesca. Difende gli interessi e l'inclusione della successiva generazione e sostiene nuove relazioni libere dall'oppressione e dalla disegualianza fra uomini e donne, fra i popoli, fra i gruppi razziali e fra le classi sociali. Promuove una genuina riforma agraria e difende l'accesso ai, e la condivisione dei territori produttivi dalla minaccia della privatizzazione e dell'espulsione (*Nyéléni 2007*).

Come si vede, si tratta di una definizione molto estensiva, che tuttavia viene ulteriormente ampliata in vista della più piena inclusività, come emerge dal seguito della definizione:

La sovranità alimentare difende gli interessi e il diritto al cibo e a produrre cibo dei popoli e delle comunità, includendo quelli sotto occupazione, nelle zone di conflitto, che fronteggiano o stanno riprendendosi da disastri, così come coloro che sono socialmente ed economicamente marginalizzati, come i dalit, i popoli indigeni e i lavoratori migranti. La sovranità alimentare fornisce una cornice politica per sistemi di produzione, raccolta e ammasso alimentari, agricoli, pastorali, di pesca e di altri alimenti, determinati dalle comunità locali (*ibidem*).

Tale ampia definizione «include anche uno spettro di altri diritti, quali il diritto a gestire la terra, ed enfatizza l'empowerment contadino, l'agricoltura familiare e la libertà dalle disegualianze di genere e di altro tipo» (Agarwal, 2014: 1248). Essa, dunque, ha subito nel tempo un profondo processo di rielaborazione teso a un ampliamento che, come ancora ricorda Bina Agarwal,

«muove dapprima dal diritto delle nazioni all'autosufficienza (1996), al diritto dei popoli di definire la produzione e il commercio interno e di determinare la misura in cui essi vogliono essere autosufficienti (2002)», per poi includere «chiunque sia coinvolto nella catena alimentare – dai produttori ai distributori ai consumatori (2007)» (*ibidem*).

Ai fini del presente lavoro, tuttavia, l'elemento più rilevante consiste nel fatto che tale definizione è pensata sulla base di un approccio di tipo *bottom-up*, che considera la "sovranità" come qualcosa che pertiene non solo alle comunità locali, ma anche, come pare potersi desumere dai brani in precedenza riportati, a tutti gli individui che si trovino in una situazione di marginalizzazione tale da mettere pericolosamente in forse la possibilità di conseguire la sicurezza alimentare. Proprio perciò sorge immediatamente il problema di comprendere adeguatamente cosa s'intenda per "sovranità", visto che nella maggior parte dei casi sembra potersi intravedere un conflitto fra l'ampio ventaglio di soggetti cui viene imputata la sovranità come un diritto e la cornice statutale nella quale essi sono inseriti. Infatti, il problema, come sottolinea Christina M. Schiavoni (2017: 1-2) è che «i movimenti contadini che originariamente spinsero il concetto sotto la luce pubblica continuano a formare una base chiave di mobilitazione per la sovranità alimentare, mentre sono stati affiancati da un insieme sempre più diverso di attori sia nel Sud che nel Nord» e ciò «sta estendendo l'ampiezza della sovranità alimentare in nuovi spazi geografici e politici, producendo in tale processo fresche definizioni contestuali e sforzi in direzione della sovranità alimentare».

Ma soprattutto, in questo processo dinamico ancora in corso, i movimenti sociali hanno finito nel tempo per essere affiancati anche da attori istituzionali a livello globale e nazionale, e proprio «l'entrata formale dello stato nella politica della sovranità alimentare, e la confusione dei confini fra sovranità alimentare come movimento sociale e come obiettivo della politica nazionale, suscita alcune questioni che finora sono state poco esplorate» (*ivi*: 2). Ora, tali questioni hanno tutte a che fare più specificamente con il problema delle condizioni di possibilità di un'azione realmente *bottom-up*. Essa, infatti, sembra essere messa in discussione dall'interesse e dall'interferenza delle istituzioni politiche nazionali, internazionali, sovranazionali e globali nelle questioni relative a una sovranità alimentare originariamente concepita per salvaguardare territori, e anche interessi, *locali* e *localizzati*. Ciò spinge a una considerazione più teorico-politica dei problemi nascosti in particolare dietro l'utilizzo del termine "sovranità", sui quali vorrei soffermarmi almeno in via preliminare nella successiva sezione.

3. *La sovranità come problema*

Nel discorso sulla sovranità alimentare, come sottolinea Edelman (2014: 968), una «questione raramente esaminata riguarda il significato della “sovranità” stessa e della sua rilevanza (o mancanza di rilevanza) in un mondo sempre più globalizzato». Infatti, a suo avviso, «i sostenitori della sovranità alimentare si trovano di fronte a un paradosso, nella misura in cui gli sforzi per rafforzare la sovranità alimentare al livello nazionale inevitabilmente rafforzano gli stati con i quali essi si trovano di frequente in una relazione altrimenti conflittuale» e dunque lasciano aperta la questione non solo della portata del potere della sovranità alimentare, ma anche e soprattutto di come esso «sarà consolidato, mantenuto e fatto valere» (*ibidem*). In effetti, la cornice delineata nelle precedenti sezioni ricostruttive sembra confermare che una chiara definizione di cosa s'intende per “sovranità” sia il principale problema teorico da affrontare, soprattutto se essa vuol caratterizzarsi come pienamente “democratica”.

Il riferimento alla “democraticità” sembra potersi intendere, fra l'altro, nel senso che i soggetti pienamente legittimati ad agire in tutti gli ambiti che hanno a che fare con la produzione, conservazione e commercializzazione del cibo coincidono con tutti gli individui, e in particolare con tutti coloro che più direttamente si occupano di quelle attività. Si tratta dunque di una prospettiva di tipo *bottom-up* per la quale la “sovranità” può e deve essere esercitata a tutti i livelli, incluso quello dei “consumatori”, sulla base di principi generali che caratterizzano una comunità e per perseguire scopi comuni. In particolare, nel caso della sovranità alimentare, pare che la comunità sia quella dei (piccoli) produttori situati in un luogo specifico, che condividono valori tali da preservarli in quanto comunità culturale, economica, etica e anche politica. Lo scopo per cui tale sovranità viene esercitata, lo si è visto, è la “sicurezza alimentare” anche come portato di un “diritto al cibo” che si configura come un diritto umano.

A sua volta, la sicurezza alimentare come scopo, implica prima di tutto che la comunità dovrebbe vedersi garantita la facoltà di stabilire quali siano le pratiche e le strategie più opportune per evitare di rimanere senza cibo, ossia per garantirsi l'autosufficienza. Naturalmente, fa parte di tale autosufficienza non solo la produzione di un ammontare di cibo sufficiente per coprire il fabbisogno immediato, ma anche la possibilità di produrre più cibo di quello effettivamente necessario a *sfamarsi* in ogni momento dato, per destinarlo alla conservazione o allo scambio, in modo da facilitare anche l'autosufficienza futura attraverso un surplus conservato e riservato a tale

scopo o la vendita di tale surplus all'esterno, e tenendo anche conto del fatto che non tutti i membri della comunità, che pure hanno diritto alla sicurezza alimentare, saranno in grado di produrre il proprio cibo da soli.

Certamente, l'idea di conferire la "sovranità" alle comunità locali, e in particolare alle comunità di produttori radicate in uno specifico territorio di cui conoscono le potenzialità e i limiti pare la più immediatamente risolutiva. E tuttavia, proprio il suo punto di forza, la conoscenza del territorio e la possibilità di far uso di "saperi" specifici, può trasformarsi nel suo punto di debolezza se il problema della sicurezza alimentare viene inteso come un problema globale. Infatti, una sicurezza alimentare globale potrebbe aversi soltanto se tutte le comunità della Terra la raggiungessero *contemporaneamente* entro i contesti locali specifici la cui sommatoria dà vita al contesto globale. Tuttavia, per fare un solo importante esempio, rimane aperto prima di tutto il problema di cosa fare in tutti quei casi nei quali la sicurezza alimentare non può essere garantita per condizioni oggettive, dovute alla difficoltà o impossibilità di produrre sul territorio il cibo di cui la comunità ha bisogno, impedendo il raggiungimento dell'autosufficienza.

Da questo punto di vista, il concetto di sovranità alimentare, che pure dev'essere salutato con maggior favore rispetto al solo concetto di sicurezza alimentare, sembra trovare un limite applicativo in diverse situazioni concrete nelle quali l'esercizio di tale sovranità non riuscirebbe comunque a garantire la sicurezza alimentare (cfr. per esempio Agarwal, 2014: 1251). E pensando la questione da un punto di vista etico e (geo)politico a un tempo, ci si potrebbe legittimamente chiedere quali possibilità di esercitare pienamente la propria sovranità alimentare intesa come il portato di un "diritto (umano) al cibo" potrebbero avere gli individui e le comunità il cui posizionamento, la cui collocazione in uno spaziotempo concreto, non permette loro una qualche sicurezza dal punto di vista dell'approvvigionamento di cibo. Da questo punto di vista, definire il problema della sicurezza alimentare come un problema globale, che si lega alla necessità di sconfiggere fame (e povertà) *per ogni comunità di individui*, sembra entrare in conflitto con un'idea di sovranità alimentare che rischia di privilegiare quelle comunità che *sarebbero in grado* di garantirsi l'autosufficienza se non fossero sfruttate dai meccanismi tipici dell'attuale regime globale del cibo, escludendo tuttavia quelle che *non* ne sarebbero in grado.

Un ulteriore problema consiste nell'individuare le effettive condizioni di possibilità di una sovranità alimentare pensata in senso *bottom-up*, il che significa capace di conferire o restituire alle comunità locali quella sovranità politica ed economica attualmente detenuta dagli stati-nazione. In altri

termini, e proprio nel senso del paradosso individuato da Edelman, si pone il problema del rapporto fra la sovranità delle comunità locali e quella dello stato, sia per quanto riguarda le competenze e le facoltà, sia per quanto riguarda l'estensione spaziale di tali competenze e facoltà. La soluzione di tale problema presuppone tuttavia l'individuazione di modelli teorico-politici alternativi e innovativi, che non sembrano ancora rientrare pienamente nell'agenda della riflessione teorico-politica a livello globale, nella quale sembrano essere ancora dominanti le posizioni tendenti ad affidare allo stato come tradizionalmente concepito la gestione di tali problemi, secondo un processo di tipo *top-down*, per quanto "temperato".

Peraltro, per poter veramente tentare la realizzazione di una sovranità alimentare di tipo *bottom-up*, sarebbe necessario affrontare un altro problema teorico fondamentale di non poco conto, vale a dire la revisione del concetto di "proprietà" e dei diritti connessi, in particolare, anche se non solo, come proprietà della terra (per una introduzione cfr. Albertus, 2021). Infatti, rimane aperto il problema relativo all'esistenza di individui e comunità che non possono esercitare alcuna sovranità in vista di quella sicurezza alimentare attraverso la quale si realizzerebbe anche il loro "diritto al cibo" per mancanza dei presupposti oggettivi (per esempio per motivi climatici) che limitano l'esercizio dei diritti di proprietà della terra anche quando essi siano assicurati. D'altro lato, vi sono casi in cui si assiste all'assenza di tali diritti per esempio nel caso di gruppi vulnerabili, quali quello delle donne, quando per esempio non siano considerate in grado di avere titolo alla proprietà o non possano contare su una "sicurezza della proprietà" ("tenure security", su cui si veda, tra gli altri, German, Braga, 2021)².

Tale questione si lega strettamente al concetto di "territorio", uno degli elementi costitutivi dello Stato moderno sul quale esso esercita la sua sovranità senza che con ciò si possa dire che è "suo" in senso proprio. Tuttavia, resta il fatto che l'assegnazione, il possesso e l'utilizzo delle terre sono regolati da norme che risultano solitamente indisponibili alle comunità e agli individui e che sono invece prerogativa dello stato inteso come la comunità

² In questo contesto s'inserirebbe anche una discussione, che non mi è possibile affrontare qui, della categoria di "migranti economici", attualmente considerata non assimilabile a quella di "rifugiato" e che dunque non permette di essere "accolti" nel paese di arrivo. Infatti, in un'ottica di considerazione globale delle nozioni di sovranità alimentare e di sicurezza alimentare, la necessità di abbandonare il contesto locale originario perché esso non permette di esercitare il proprio "diritto al cibo", direttamente o attraverso i proventi del proprio lavoro, potrebbe senz'altro rientrare fra i motivi per i quali richiedere di rimanere all'interno del territorio di arrivo.

nel suo complesso, coincidente con i “confini” dello stato stesso. In altri termini, se sicurezza alimentare significa (anche) autosufficienza, allora gli individui e le comunità dovrebbero poter contare senza alcun vincolo sulle risorse del territorio in cui sono posizionati (il proprio contesto locale), in modo da poterle usare e gestire prima di tutto a vantaggio di chi abita quel territorio e che intende garantirsi la sicurezza alimentare.

Naturalmente, l’idea che sia lo stato a gestire il territorio (e le terre) per il bene di tutti, e in particolare per garantire la sicurezza alimentare a tutti coloro che lo abitano e che ricadono sotto la sua sovranità come “popolo” (secondo la nota tripartizione degli elementi dello stato moderno: popolo, territorio e sovranità) ha una sua coerenza, anche perché ubbidisce a logiche di razionalizzazione ed efficacia degli interventi necessari. Tuttavia, rimane aperto il problema di cosa fare nel caso in cui gli interessi di una comunità locale relativamente al territorio che abita e quelli dell’istituzione centrale che deve pensare al bene di tutti come “bene comune” entrino in conflitto, perché si tratterebbe di un conflitto fra due “sovranità” solitamente risolto in favore dello stato, ma che in linea di principio potrebbe non esserlo, ove ad esempio s’invocassero principi quali l’auto-determinazione e un conseguente “diritto alla secessione” variamente configurato (per una introduzione si vedano Moore, 1998; Iannello, Lottieri, 2015).

Dietro alle dimensioni appena accennate, e ad altre che non è stato possibile qui nemmeno menzionare, si nasconde un problema di fondo che ha a che fare con la definizione di “sovranità” in generale. Infatti, la definizione attuale si è cristallizzata nel corso della “modernità occidentale” in connessione con l’emergere dello “stato moderno”, in seguito affiancato dal concetto di “nazione”. La mia idea è che non si possa contare su un quadro problematico chiaro a partire dal quale analizzare il problema globale del cibo, e le soluzioni fin qui elaborate, senza riconsiderare radicalmente il concetto di sovranità in connessione con la cornice epistemica culturalmente determinata entro la quale esso continua a essere definito e applicato. In altri termini, la persistenza seppur implicita di un legame fra sovranità e modernità occidentale costituisce uno dei maggiori ostacoli sulla via dell’individuazione di una soluzione tendenzialmente globale a un problema globale, perché continua a interferire con la propria località ogni volta che sembrano a rischio gli interessi della comunità (territoriale e umana) definita stato(-nazione).

Certamente, si può affermare con Robert H. Jackson che oggi «la sovranità è un sistema globale di autorità» che si «estende attraverso tutte le religioni, civiltà, lingue, culture, raggruppamenti etnici e razziali e altre comunità e collettività in cui l’umanità si divide»; e forse, ci si può spingere anche ad

affermare che «il sistema degli stati sovrani è l'unico sistema globale di autorità che sia mai esistito» (Jackson, 2007: x). Tuttavia, meno convincente, almeno ai miei occhi, è l'idea che poiché «non c'è alcun territorio abitato in alcuna parte del pianeta che sia fuori», allora non sarebbe più possibile, come lo fu un tempo, «per molte persone, in verità milioni, vivere fuori dalla giurisdizione degli stati sovrani» (*ibidem*). Infatti, per tal via si correrebbe il rischio di trasformare quel “sistema” in una sorta di destino inevitabile, che finirebbe per far concepire una difficoltà e forse anche un'improbabilità di medio e persino di lungo periodo, come una vera e propria impossibilità che invece non ci è dato, *qui e ora*, determinare con certezza “scientifica” sulla base di una qualche legge o tendenza necessaria e universale cui sottoporre la cosiddetta “storia universale”.

In effetti, le questioni connesse alla sicurezza alimentare e soprattutto alla sovranità alimentare dovrebbero essere affrontate prima di tutto in una prospettiva epistemologica che permetta di vedere oltre quell'apparente destino, una prospettiva che svincoli il concetto di sovranità dal riferimento esclusivo, per quanto implicito, alla modernità e allo stato moderno come suo prodotto politico principe, che a sua volta non esaurisce le possibilità di configurazione della “comunità politica”. Infatti fin dalle sue origini, che possono essere rintracciate in particolare nella riflessione teorica che Jean Bodin conduce in *Les six livres de la République* (1576), il concetto di sovranità ha lo scopo di garantire, di contro alla forma imperiale, una “potestà suprema” a nuove organizzazioni politiche che si stavano in quel momento configurando, limitando o soppiantando l'analoga pretesa da parte del detentore precedente del “potere supremo” (per una introduzione al concetto cfr., fra gli altri, Piccarolo, 1957; Jackson, 2007; Grimm, 2015). In seguito, la connessione fra sovranità e stato moderno è divenuta talmente automatica da rendere quasi impossibile pensare i due concetti separatamente, ma naturalmente ciò non significa né che questa connessione sia inevitabile, né che la sovranità non esistesse prima, o non esisterà dopo lo stato(-nazione) moderno.

Infatti, il potere supremo può essere detenuto da molti tipi diversi di individui od organi e può avere un'estensione variabile, che non necessariamente coincide con i “confini” che hanno distinto il globo in stati nazione “territoriali” (cfr., fra gli altri, Larkins, 2010). Dunque, la prima questione da affrontare quando si parla di “sovranità” alimentare è stabilire a chi vada imputata la *potestà suprema*, su chi essa possa essere fatta valere e fino a dove in termini spaziali. Il punto è che una potestà suprema, se vuol definirsi tale, è sempre “superiorem non recognoscens” e non è dunque indifferente decidere se essa debba spettare a comunità locali auto-organizzate,

ad associazioni territoriali più o meno estese magari anche “transnazionalmente”, per continuare a usare i termini attuali (federazioni di comunità o di stati, ecc.), ovvero anche a organismi di portata ed estensione globale. Molti dei problemi attuali, in altri termini, potrebbero essere ricondotti a irrisolti conflitti fra pretese alla sovranità da parte di soggetti diversi, benché non esplicitati in questa forma.

4. Conclusioni

Nella situazione fin qui delineata, ciò che si perde è esattamente la sicurezza (in questo caso alimentare, ma anche più in generale), soprattutto nel suo senso di certezza di qualcosa su cui si possa contare o fare affidamento perché essa può essere realizzata per l'intervento di un potere di decidere, e poi di attuare, non limitato da un qualche *esterno*. Sfortunatamente, allo stato attuale non pare si possano rintracciare soluzioni definitive a tale problema, ma questo sarà uno dei compiti che filosofi e teorici politici si troveranno senza dubbio ad affrontare se intendono mantenere un qualche ruolo nel presente. Tale compito sarà reso ancor più difficile dal fatto che non solo la sovranità viene pensata in diretta e inscindibile connessione allo stato(-nazione), ma anche a una particolare forma di ordine o regime politico – la democrazia – che fa emergere ulteriori difficoltà alla ricerca di una soluzione, visto che l'espressione “sovranità democratica”, lo si è già accennato, rinvia a questioni ancora irrisolte.

Da un lato, infatti, non dovrebbe esserci alcun dubbio sul fatto che dal punto di vista democratico la sovranità abbia una direzione *bottom-up*, e che dunque le singole comunità sarebbero legittimate a reclamarla in qualsiasi momento anche contro lo stato in cui sono inserite, il quale non dovrebbe avere altra scelta che ottemperare al principio fondamentale per il quale la sovranità risiede nel “popolo” e solo mediatamente nell'organizzazione definita “stato”. Dall'altro lato, tuttavia, è evidente che lo stato-nazione, anche democratico, si presenta e deve presentarsi come una formazione che pretende ed esige una legittimazione a decidere e a esercitare il proprio potere sovrano (che non riconosce superiori), per garantirsi quell'obbedienza senza la quale non potrebbe garantirsi neanche la sopravvivenza. Dunque, dal punto di vista dello stato, la sovranità è e deve essere un processo di tipo *top-down*, perché è lo stato che incarna, attraverso i suoi organi ed istituzioni quella sovranità del popolo il cui trasferimento, anche se non cessione, ha dato origine allo stato stesso.

In definitiva, allora, siamo qui di fronte a un'ambiguità di fondo, dalla quale si può uscire soltanto, questa la mia conclusione, mettendo radicalmente in discussione i *presupposti moderni* da cui emergono i concetti di stato e di sovranità. Rendere espliciti tali presupposti, smascherandone la natura culturalmente e spaziotemporalmente determinata, costituisce il primo passo verso un loro possibile, e forse anche necessario, superamento nel senso di un'interpolazione o di una sostituzione con altri e diversi presupposti, magari negoziati finalmente in modo realmente interculturale, ossia ascoltando e considerando seriamente prospettive teoriche e saperi provenienti da un altrove tanto geografico, quanto e soprattutto intellettuale, cognitivo ed epistemologico. Si tratta di un compito non più ulteriormente differibile anche per tutti coloro che intendano il “problema del cibo” come un problema globale, un compito arduo perché presuppone una revisione complessiva e complessa dell'epistemologia occidentale moderna ormai da troppo tempo dominante e perciò almeno in apparenza *imprescindibile e insuperabile*: ma arduo non significa certo impossibile³.

Bibliografia

- Agarwal, B. (2014), *Food sovereignty, food security and democratic choice: critical contradictions, difficult conciliations*, in «The Journal of Peasant Studies», 41:6, 1247-1268, DOI:10.1080/03066150.2013.876996.
- Albertus, M. (2021), *Property without Rights: Origins and Consequences of the Property Rights Gap*, Cambridge University Press, Cambridge-New York.
- Altieri, M.A., Rosset, P.M. (2019), *Sulla via della Madre Terra. Agroecologia: una rivoluzione tra scienza e politica*, Aboca, Sansepolcro.
- Clapp, J., Moseley, W.G. (2020), *This food crisis is different: COVID-19 and the fragility of the neoliberal food security order*, in «The Journal of Peasant Studies», 47:7, 1393-1417, DOI:10.1080/03066150.2020.1823838.
- Desmarais, A.A. (2009), *La Via Campesina. La globalizzazione e il potere dei contadini*, trad. it. di M. Correggia, Prefazione all'edizione italiana di José Bové, Introduzione di Walden Bello, Jaca Book, Milano.
- Edelman, M. (2014), *Food sovereignty: forgotten genealogies and future regulatory challenges*, in «The Journal of Peasant Studies», 41:6, 959-978, DOI:10.1080/03066150.2013.876998.

³ Che vi siano già promettenti tentativi in questo senso lo dimostra, fra i numericamente crescenti altri, anche il recente lavoro di Boaventura de Sousa Santos dedicato alla “fine dell'impero cognitivo” (Santos, 2021).

- Edelman, M., Weis, T., Baviskar, A., Borras, S.M. Jr, Holt- Giménez, E., Kandiotti, D., Wolford, W. (2014), *Introduction: critical perspectives on food sovereignty*, in «The Journal of Peasant Studies», 41:6, pp. 911-931, DOI:10.1080/03066150.2014.963568.
- German, L.A., Braga, C. (2021), *Decentering emergent truths on tenure security: Archaeology of a global knowledge regime*, in «The Journal of Peasant Studies», 48:6, pp. 1228-1259, DOI:10.1080/03066150.2019.1682555.
- Grimm, D. (2015), *Sovereignty: The Origin and Future of a Political and Legal Concept*, trans. by B. Cooper, Columbia University Press, New York.
- Iannello, N., Lottieri, C. (a cura di, 2015), *Secessione. Una prospettiva liberale*, La Scuola, Brescia.
- Jackson, R. (2007), *Sovereignty: Evolution of an Idea*, Polity, Cambridge-Malden (MA).
- Larkins, J. (2010), *From Hierarchy to Anarchy: Territory and Politics before Westphalia*, Palgrave Macmillan, New York.
- Moore, M. (ed., 1998), *National Self-Determination and Secession*, Oxford University Press, Oxford-New York.
- Piccarolo, M. (1957), *Un termine molto usato ed un concetto poco conosciuto: la sovranità*, in «Rivista di Studi Politici Internazionali», 24:1, pp. 151-157.
- Ploeg, J.D. van der (2020), *From biomedical to politicoeconomic crisis: the food system in times of Covid-19*, in «The Journal of Peasant Studies», 47:5, pp. 944-972, DOI:10.1080/03066150.2020.1794843.
- Ramajoli, M. (2015), *Dalla food safety alla food security e ritorno*, in «Amministrazione», a. XLV, n. 2-3, pp. 271-292, DOI:10.1442/80281.
- Santos, B. de Sousa (2021), *La fine dell'impero cognitivo. L'avvento delle epistemologie del Sud*, Castelvecchi, Roma.
- Schanbacher, W.D. (2010), *The Politics of Food: The Global Conflict between Food Security and Food Sovereignty*, Praeger, Santa Barbara (CA)-Denver (CO)-Oxford.
- Schanbacher, W.D. (2019), *Food as a Human Right: Combatting Global Hunger and Forging a Path to Food Sovereignty*, Praeger, Santa Barbara (CA)-Denver (CO).
- Schiavoni, C.M. (2017), *The contested terrain of food sovereignty construction: toward a historical, relational and interactive approach*, in «The Journal of Peasant Studies», 44:1, 1-32, DOI:10.1080/03066150.2016.1234455.

Sitografia

Agenda 2030 (2015), disponibile all'URL: <https://unric.org/it/agenda-2030/> (data ultima consultazione: 30/11/2021).

Association of Agroecology Europe (2021), disponibile all'URL: www.agroecology-europe.org (data ultima consultazione 30/11/2021).

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), disponibile all'URL: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf (data ultima consultazione 30/11/2021).

Nyeléni 2007, Synthesis report of Nyéléni 2007 forum for food sovereignty, disponibile all'URL: <http://www.nyeleni.org/IMG/pdf/31Mar2007NyeleniSynthesisReport-en.pdf> (data ultima consultazione 30/11/2021).

Symposium on Agroecology 2018, Second International Symposium on Agroecology, disponibile all'URL: <https://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/en/> (data ultima consultazione 30/11/2021).

English title: Food security and food sovereignty: open issues.

Abstract

After a very brief contextualization of the global food security crisis emerged as an outcome of the COVID-19 pandemic, I firstly address the notions of food security and food sovereignty, especially focusing on the emergence and the features of the latter. Then, in the third section and in the conclusion I argue for the need to radically address the general notion of “sovereignty”, whose current definition – even in expressions such as “food sovereignty” – is clearly linked to the framework of Western modernity and the Western modern state. My point is that in order to effectively suggest “food sovereignty” as a possible solution to “food security” as a global problem, we should radically rethink and rework the notion of sovereignty, unmasking its connections with the localized and culturally biased epistemic framework from which it emerged, and in reference to which, if unwittingly, it still keeps on being predominantly defined and applied.

Keywords: food security; food sovereignty; sovereignty and modern state; Western modernity.

Flavia Monceri
Università del Molise
flavia.monceri@unimol.it